



Evidence by [Nick Youngson](#) CC BY-SA 3.0 Pix4free

## L'ATTESA

*Gli ultimi scampoli di quella giornata, assolata e torrida, s'apprestavano a confondersi con i primi bagliori che provenivano dalle giostrine montate in fretta e furia nel piazzale dei parcheggi. L'odore dei retrobottega dei locali sul lungomare si mescolava con quello resinoso ed essenziale dei pini marittimi che, ordinati e muti, vegliavano sui villeggianti. Paolo stava lì, rannicchiato su quel sedile che puzzava di vecchio, di sudore e di noia.*

*Ancora una volta il Capo s'era rivolto a lui per quell'ingrato compito: attendere che "l'attenzionato" gettasse i sacchi dell'immondizia nel grosso bidone metallico, a pochi metri dalla roulotte, subito dopo recuperarli e via, di corsa in caserma con il bottino ben sigillato nel cofano ad arricchire le fragranze che già rendevano quella 207 di servizio il mezzo meno ambito tra i suoi colleghi. Nei sacchi, certamente, avrebbero scovato tracce di vita ascrivibili a lui. Quelli del laboratorio, poi, potevano anche blaterare che il "materiale non era idoneo per certificare l'identità" ma a Paolo questo non interessava, ora gli serviva solo sapere. Doveva sapere se quell'uomo dalla faccia rotonda e accondiscendente, così fragile nel suo costume con le palme e le infradito modaiole, se quell'uomo ordinario ed insignificante poteva aver annientato con tre colpi di pistola l'ennesima vittima del clan. Paolo era stanco di quel tanfo senza nome, era stanco delle notti insonni e dei lunghi silenzi, era stanco di tutta quella assurdità dalla faccia normale e senza senso ma era ancora più stanco di non sapere.*

*Paolo, sopra ogni altra cosa, voleva sapere...*

Per un lungo ed interminabile periodo, durato circa un ventennio, le tracce biologiche acquisite sulla *scena criminis*, o comunque da reperti ad essa pertinenti, hanno fornito spesso un risultato monco. Un risultato che, per quanto di apprezzabile valore tecnico-scientifico, stentava a trasformarsi in indizio di colpevolezza, stante l'assenza di un possibile confronto con persone sospettate di aver partecipato all'evento delittuoso.

La possibilità di confrontare il profilo genetico delle tracce acquisite sulla scena del delitto con quello di chi poteva rappresentarne l'origine è stata relegata, per anni, ai soli casi in cui si disponeva di un sospettato-indagato. Ancor oggi, in tali frangenti, si può procedere con un'attività investigativa atipica e preliminare che prevede l'acquisizione e l'analisi di materiale abbandonato, gettato via dal sospettato, per poi proseguire, assicurando l'esecuzione dei necessari atti formali e garantiti, con le attività tecnico-scientifiche di confronto. In tal modo, l'esito dell'accertamento così ottenuto può essere ammesso a pieno titolo alle successive fasi processuali, come atto unilaterale della Procura. Talvolta, poi, può essere lo stesso Giudice, il *peritus peritorum*, ad affidare ad un esperto il compito di certificare l'attribuzione delle tracce biologiche all'indagato/imputato. In tutti gli altri casi, la stragrande maggioranza, l'esito analitico relativo alle tracce rimane silente, improduttivo di riscontri utili all'esercizio dell'azione penale.

Questa "asimmetria" informativa è stata a lungo fonte di frustrazione per tutti gli organi investigativi che, nonostante l'impiego di enormi risorse e la profusione di notevoli sforzi, vedevano restituirsi risultati probatori sì eccezionali, ma limitati a specifici casi. Per anni gli inquirenti e l'intera comunità degli scienziati forensi hanno chiesto a viva voce l'istituzione, anche in Italia, di una banca dati del DNA in grado di conservare i profili genetici di chi abbia presumibilmente o certamente già commesso un crimine. L'idea è quella di verificare se le tracce incognite, legate all'evento delittuoso, possano appartenere ad uno dei soggetti il cui profilo genetico sia stato inserito nella banca dati.

Dai *desiderata* si è passato ai fatti con l'istituzione, nel 2009, della "Banca dati nazionale del DNA" e del "Laboratorio centrale per la banca dati nazionale", nonché con l'introduzione di importanti e quanto mai attese modifiche al codice di procedura penale, riguardanti il completamento della disciplina sull'acquisizione, anche coattiva, del materiale biologico nell'ambito della consulenza tecnica (art. 359 bis) e della perizia (art. 224 bis).

La finalità di tale istituzione è dichiarata all'art. 5 della legge n. 85/2009, nel quale viene esplicitato che l'obiettivo strategico è quello di "facilitare l'identificazione degli autori dei delitti..." con un chiaro richiamo ai compiti propri della polizia giudiziaria, così come descritti negli artt. 55 e 348 cpp.

Appare indubbia, quindi, una chiara collocazione sia della Banca dati che del Laboratorio centrale tra gli Uffici di polizia, confermata anche dalla scelta effettuata dal legislatore, sempre nella citata legge, di delegare il Governo ad integrare l'ordinamento della Polizia Penitenziaria mediante l'istituzione dei "ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del Laboratorio centrale".

La stessa legge stabilisce che il Laboratorio centrale sia inserito nell'ambito del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e, all'art. 8, delinea le macroaree di responsabilità dello stesso laboratorio, ovvero la tipizzazione del profilo genetico dei soggetti di cui al successivo art. 9 e la conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Di particolare rilievo è quanto novellato nel successivo art. 11 rubricato "Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA": per la prima volta in Italia una norma di legge, con riguardo ad analisi genetico - forensi, inserisce un elemento epistemologico laddove impone "parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dallo *European Network of Forensic Science Institutes* (ENFSI) in modo da assicurare l'uniformità degli stessi" e stabilisce che "i profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC."

Quest'ultimo riferimento comporta, anche per il Laboratorio centrale, l'obbligatorietà di soddisfare i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" dettati dalla norma internazionale ISO/IEC 17025 al fine di dimostrare la correttezza nella gestione dei propri processi interni e nelle proprie attività, la conformità di essi a standard predefiniti, l'affidabilità tecnica e la validità dei relativi risultati, al fine di ottenere il rilascio del cosiddetto "accreditamento".

L'indicazione dei parametri dell'ENFSI, poi, non può non suggerire un esplicito richiamo a quella "comunità scientifica di riferimento" che sia la giurisprudenza d'oltreoceano (vedasi sul tema le *Federal Rules of Evidence* la sentenza Daubert) sia la Corte di Cassazione elevano ad uno dei criteri discretivi per la valutazione di ammissibilità della prova scientifica.

Ebbene, al termine di una lunga gestazione, anche l'Italia si dotava, nel 2009, di un impianto normativo articolato e per certi versi lungimirante, che le permetteva di attivare la propria Banca dati del DNA ai fini giudiziari al pari degli altri Paesi europei che avevano raggiunto tale traguardo con grande anticipo.

Basti pensare, a titolo d'esempio, che il Regno Unito inaugurava la NDNAD (*National DNA Database*) nel lontano 1995 seguito, nei primi anni del secondo millennio, da tutti i Paesi europei che hanno concretizzato un rapido avvio operativo delle funzioni di raccolta e conservazione dei profili genetici con l'eccezione di Italia e Grecia.

L'Italia dovrà ancora attendere fino al 2018 per avviare l'immissione in banca dati dei profili dei soggetti noti (per la maggior parte arrestati e condannati) e quindi attivare la ricerca automatica di sovrapposibilità genetiche (i cosiddetti *match*) con i dati relativi alle tracce ignote.

Pur partendo con grande ed inspiegabile ritardo rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia si prefigge almeno due obiettivi di "grande spessore": il primo consiste nell'immettere nella banca dati nazionale il profilo genetico del soggetto noto solo quando esso sia ottenuto con doppia prova tecnica (eseguita con protocolli diversi) per eliminare qualsiasi possibile ambiguità e potremmo, pertanto, ben additarlo come l'obiettivo del "profilo perfetto"; il secondo invece riguarda la scelta, opzionale, di procedere alla tipizzazione, in aggiunta al profilo genetico "base" caratterizzato da potere identificativo (tecnicamente denominato "autosomico"), anche di alcune regioni variabili del DNA che risiedono sul cromosoma Y, quello, tanto per intenderci, che individua biologicamente i maschi rispetto alle femmine nella specie umana. Basterebbe solo aggiungere che il profilo genetico del cromosoma Y, per alcuni impliciti ed ineludibili suoi limiti biologici, non è certamente identificativo e pertanto permette, in caso di *match*, di potersi esprimere limitatamente alla "esclusione" o "impossibilità ad escludere" che le tracce provengano dall'imputato. A questo primo limite che potremmo quasi definire ontologico dei polimorfismi del cromosoma Y se ne potrebbe aggiungere un altro di tipo tecnico-operativo, ovvero: siamo sicuri che nel database nazionale il catalogo delle tracce annoveri anche profili genetici solitari del cromosoma Y, ovvero sprovvisti del profilo "di base" identificativo? Perché se così non fosse potremmo serenamente prendere atto che la grande mole di dati genetici del cromosoma sessuale Y ottenuti dalle persone condannate o arrestate non avrebbe nessuna o ben poca controparte con cui essere raffrontata.

Essere partiti per ultimi, quindi, sembra non aver incentivato pratiche di snellimento: al contrario potrebbe aver galvanizzato il sistema Italia verso una esigenza di perfezionismo e di sovrabbondanza di dati che hanno contribuito a rallentare il popolamento della banca dati almeno per quanto riguarda il catalogo dei soggetti noti.

Il paradigma della Francia può aiutarci a comprendere le dimensioni del fenomeno: nel 2003, non appena completata ed arricchita la fonte normativa nata già nel 1999, il Paese d'oltralpe contava già 8000 profili genetici relativi a condannati e 3200 sospettati. Tale numero superava quota 330.000 nel 2006, 500.000 nel 2007 e nel maggio 2009 toccava 1,27 milioni di profili inseriti. L'ultima misura ufficiale, pubblicata dall'ENFSI in un rapporto del 2020, indica il superamento dei 5 milioni di profili genetici.

Quello che più impressiona è la capacità di “output” ovvero di produzione di profili genetici per anno che potrebbe essere grossolanamente calcolata e stimata in circa 250 mila profili-anno.

Se volgiamo lo sguardo alla situazione italiana apprendiamo dal Ministro della giustizia (si vedano le relazioni annualmente consegnate al Parlamento) che dal 2018 alla fine del 2021 il Laboratorio centrale, attualmente gestito dal DAP, ha immesso in banca dati l'esigua cifra di circa 41.000 soggetti noti.

È necessario un cambio di passo!

Prima di tutto è urgente prendere coscienza che il Laboratorio centrale deve essere finalmente considerato un'articolazione centrale della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 395/1990 sotto la direzione di un primo dirigente del Corpo. La sua natura di Ufficio di polizia risiede nelle finalità dichiarate dalla legge, nella composizione del personale, nelle relazioni con la Magistratura inquirente e con la polizia giudiziaria che procede, nei tavoli interforze, nei contatti da sviluppare con le polizie e autorità giudiziarie europee ed eventualmente con l'ENFSI, in definitiva, nel comune sentire di coloro che concorrono alla sicurezza delle comunità civiche che gli sono affidate. Non può pertanto immaginarsi, per tale Ufficio, una direzione diversa da quella di polizia.

Successivamente, sarà necessario proporre e valutare miglioramenti sia al livello regolamentare che di scelte operative e gestionali per snellire i processi lavorativi che non trascurino tra l'altro l'asset più prezioso di qualsiasi ambiente di lavoro: il personale! È pertanto necessaria una conoscenza profonda delle persone, delle dinamiche lavorative, delle esigenze tecnico-operative. È necessario lo sviluppo e l'applicazione di funzioni concomitanti in ambiti nuovi e necessari che permettano di rigenerare entusiasmo ed energie severamente minati da un'attività laboratoristica fortemente ripetitiva.

*I pomeriggi s'erano fatti di colpo bui ed umidi. Ancora una volta le caditoie intasate avevano provocato grosse pozzanghere dove patine d'olio sottili disegnavano figure variopinte. Il Capitano se ne stava lì pensieroso a fissarle dalla sua finestra al pian terreno, cercando di scorgervi una qualche forma, magari un indizio.*

*Squillò il telefono. Colse una sola parola tra le tante. La ripeté, quasi per sincerarsene, una, due volte e solo allora rilassò le gote e si concesse un sorriso come non faceva da tempo. Si lasciò sprofondare sulla poltrona, ripose il telefono ed iniziò a canticchiare con voce flebile e gracchiante...” match, match, match...abbiamo un match...”.*